



Decreto Dirigenziale n. 65 del 24/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 EX ART. 242. COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV). APPROVAZIONE PROGETTO UNICO DI BONIFICA - DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO-SPECIFICA. EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO, PVF 6731, PBL 107452, SITO IN VIA MANCINI/PIAZZA PELULLO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti è competente in materia di approvazione di piani di caratterizzazione e di progetti operativi di bonifica e/o di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio della provincia di Avellino;
- c) che la Società Esso Italiana S.r.l. con nota del 09/07/2012 acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 11/07/2012 prot. 2012. 0533600, comunicava che in data 29/05/2012 presso il sito PVC ESSO dismesso, PV 6731 – 107452, sito in Via Mancini/Piazza Pelullo del Comune di S. Angelo dei Lombardi (AV), nel corso delle attività di rimozione dei serbatoi interrati effettuate nell'ambito delle operazioni di chiusura del Punto Vendita, era stata riscontrata una situazione di rischio concreto o potenziale delle soglie di contaminazione, così come definite dal D.Lgs 152/06;
- d) che con nota del 06/12/2012 prot. 2012. 0904352 della Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Ecologia Tutela Ambientale Disinquinamento Protezione civile- presa in carico dalla U.O.D. di Avellino il 13/12/2012, veniva trasmessa copia del Rapporto Tecnico di Accertamento della Qualità Ambientale e Piano di Indagine, pervenuto dalla Società Esso Italiana S.r.l., per il sito in oggetto, nelle cui conclusioni e sulla base degli esiti analitici ottenuti “ *si ritiene opportuno procedere con l'esecuzione di n. 6 sondaggi geognostici spinti a 7 m da p.c. o comunque sino alla scomparsa di eventuali criticità, da attrezzare a piezometro qualora venisse intercettata la falda*”.
- e) che l'Arpac con nota prot. n. 0024466/2013 del 08/05/2013, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 10/05/2013 prot. 2013. 0330641, prendeva atto delle conclusioni riportate nel succitato Rapporto Tecnico e riteneva “*utile che lo stesso sia integrato da una planimetria con le esatte dimensioni dell' area in questione e da una dettagliata sezione litostratigrafica, utili a valutare meglio, sia l'applicabilità della procedura semplificata, sia la valutazione dell'ubicazione dei punti di indagine proposti*”;
- f) che la Società Esso con nota del 06/06/2014, acquisita agli atti di questa U.O.D. il 26/06/2014 prot. 2014. 0438641, trasmetteva, per il sito emarginato, il Rapporto tecnico descrittivo delle attività di indagine ambientale e piano di indagini integrative, redatto dalla Società Arcadis Italia S.r.l., nelle cui conclusioni comunicava che gli esiti della procedura di Analisi di Rischio sarebbero stati presentati all'interno di un documento di analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06;
- g) che questa U.O.D. con nota del 01/09/2014 prot. 2014. 0574269, invitava la Società Esso Italiana a proseguire l'iter di bonifica ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs 152/06, atteso che il Legislatore aveva qualificato la “rete di distribuzione carburanti” quali siti di ridotte dimensioni soggetti alla procedura semplificata, di cui all'Allegato 4 alla Parte IV del D.Lgs 152/06;
- h) che l'Arpac, con nota del 25/05/2015 prot. 2015. 0031582/2015, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 28/05/2015 prot. n. 2015. 0370116, trasmetteva i risultati analitici del suolo effettuati in contraddittorio con la ditta in data 25/09/2014, da cui si evinceva la presenza di valori di concentrazione superiori alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.
- i) che la Società Esso Italiana S.r.l. con nota del 06/07/2015, acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 16/07/2015 prot. 2015. 0493649, trasmetteva, per il sito in oggetto, il Progetto Unico di bonifica, redatto dalla Società Arcadis Italia S.r.l. per il PVF 6731 – PBL 107452, in considerazione che gli esiti delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno avevano manifestato concentrazioni

eccedenti le CSC e pertanto veniva elaborata, ai sensi del D.Lgs 152/06, un'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica. Alla luce dei risultati, derivanti dall'applicazione della procedura di Analisi di Rischio, il sito poteva definirsi **non contaminato**.

RILEVATO

- a) che questa U.O.D., con nota prot. n. 2015. 0565218 del 14/08/2015, ha indetto e convocato per il giorno 15/09/2015 la Conferenza di Servizi ai fini della valutazione del Progetto Unico di bonifica e del documento di Analisi di rischio, presentato dalla Società Esso Italiana S.r.l.;
- b) che la Società Esso Italiana S.r.l. con nota del 31 agosto 2015, trasmessa via PEC ed acquisita agli atti in data 04/09/2015 prot. n. 2015. 0591280, ha richiesto il rinvio della succitata Conferenza, dal giorno 15 settembre 2015 al giorno 02 ottobre 2015, per impossibilità a presenziare nella data prestabilita;
- c) che questa U.O.D., con nota prot. n. 2015. 0626569 del 21/09/2015, vista la richiesta della Società Esso Italiana S.r.l., ha rinviato la Conferenza di Servizi al giorno 02/10/2015;
- d) che in tale seduta, convocata per la valutazione del Progetto Unico di bonifica e del documento di Analisi di rischio, presentato dalla Società, si è preso atto che il sito può definirsi non contaminato ai sensi del D.Lgs 152/06, e sono stati acquisiti i pareri degli Enti, i cui contenuti di seguito si riportano:
 - il parere ARPAC prot.n. 54926/2015 dell'8/09/2015, acquisito agli atti in data 11/09/2015 prot. 2015. 0605655, recita: *omissis "relativamente al Modello Concettuale Preliminare e all'applicazione al sito dell'Analisi di Rischio sitospecifica, si ritiene che gli stessi siano stati elaborati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, per la tutela e la salvaguardia delle matrici ambientali interessate. Considerata l'assenza della falda idrica al di sotto dell'Ex PVC, si prescrive, successivamente all'approvazione del Progetto in Conferenza dei Servizi, un monitoraggio delle concentrazioni di gas interstiziali in situ."*;
 - il parere dell' Amministrazione Provinciale di Avellino trasmesso, via Pec, in data 1/10/2015 prot.n. 61328 ed acquisito il 2/10/2015 al prot.n. 657830, recita: *omissis "si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle conclusioni della Società ARCADIS Italia Srl, per conto di Esso Italiana Spa, derivanti dall'applicazione dell'Analisi di Rischio che hanno definito non contaminato il sito in questione. Si concorda sulla prescrizione ARPAC di attivare un piano di monitoraggio delle concentrazioni di gas interstiziali in situ dopo l'approvazione del Progetto di Bonifica."*;
 - il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia trasmesso con nota del 10/09/2015 prot.n. 12493, acquisita agli atti in data 11/09/2015 prot. n. 605502, recita: *omissis "il sito oggetto di studio, dove ha sede l'ex distributore di carburante, non ricade in alcun perimetro di pericolosità sia geomorfologico che idraulico. Ove gli eventuali lavori di bonifica fossero circoscritti all'area studiata, trovandosi fuori dai vincoli PAI non sarebbe necessario il parere di questo Ente"*.

CONSIDERATO

che nel documento di Analisi di Rischio Sito-specifica, contenuto nel Progetto Unico di Bonifica, redatto dalla Società Arcadis Italia S.r.l., si dichiara che , alla luce dei risultati conseguiti, trattasi di sito non contaminato;

che, ai sensi del citato D.Lgs. 152/06 art. 14 ter commi 6 bis e 7, sono favorevolmente

acquisiti i pareri del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, dell'Asl AV e della Comunità Montana Alta Irpinia, Enti che sebbene invitati, non hanno partecipato alla Conferenza;

RITENUTO di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri acquisiti, il Progetto Unico di bonifica e il documento di Analisi di Rischio presentati ai sensi dell'art 242 del D.Lgs. 152/06 dalla Società Esso Italiana S.r.l. in data 06/07/2015 per il Punto Vendita Carburanti Esso Dismesso n. 6731-107452 sito in Via Mancini/Piazza Pelullo – S. Angelo dei Lombardi (AV).

VISTO

- Il D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- la Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2008;
- la Legge 7 agosto 90 n. 241 e s.m.i.;
- Il Decreto del Ministero dell'Ambiente 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificativi per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburante , ai sensi dell'articolo 252 comma 4 del D.Lgs 152/06, in particolare l'art. 4 comma 4,
- La D.G.R. n. 540 del 10/11/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa U.O.D., dagli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi del 02/10/2015, dei pareri comunque acquisiti e della proposta del Responsabile del procedimento dott.ssa Dattoli Rosanna di adozione del presente provvedimento

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e del D.M. n. 31/2015, sulla base delle risultanze istruttorie e degli esiti della Conferenza di Servizi, il Progetto Unico di bonifica - documento di Analisi di Rischio Sito-specifica - presentato dalla Società Esso Italiana S.r.l. in data 16/07/2015 prot. n. 2015. 0493649, per il Punto Vendita Carburanti Dismesso n. 6731 – 107452, sito in Via Mancini/Piazza Pelullo del Comune di S. Angelo dei Lombardi (AV), redatto dalla Società Arcadis Italia S.r.l., in cui si dichiara che, alla luce dei risultati conseguiti, trattasi di sito non contaminato.
2. **DISPORRE** che la Società Esso Italiana S.r.l., ai sensi del D.Lgs 152/06 art. 242 comma 5, presenti a questa U.O.D. un programma di monitoraggio per il sito de quo.
A tal uopo, la predetta Società dovrà inviare a questa Amministrazione Regionale e alla Provincia di Avellino, entro 60 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, il Piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
 - a) parametri da sottoporre a controllo, comprensivi del monitoraggio delle concentrazioni di gas interstiziali in situ.
 - b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

Questa Amministrazione, sentita la Provincia, approverà il Piano di monitoraggio entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, salvo la necessità di richiedere opportune integrazioni.

3. **DARE ATTO** che l'Amministrazione Provinciale e l'Arpac, in ottemperanza all'art. 248 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., procederanno al controllo e alla verifica delle attività previste nel Piano di monitoraggio.
4. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Società Esso Italiana S.r.l. – Roma, alla

Società Arcadis S.r.l. – Assago (MI), al Comune di S. Angelo dei Lombardi (AV), all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL AV, all'Arpac – Dipartimento di Avellino, all'Autorità di Bacino della Puglia, Alla Comunità Montana Alta Irpinia – Calitri (AV), alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema e alla U.O.D. Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Dirigente ad Interim
Dott. Antonello Barretta